

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 668

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile

(FACCHIANO)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1992

---

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1992,  
n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione  
Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	3
Relazione tecnica .....	»	5
Disegno di legge .....	»	7
Decreto-legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Nella giornata del 22 settembre scorso si è abbattuto, dalla tarda mattinata fino a notte inoltrata, sulla provincia di Savona un violento nubifragio che ha provocato il repentino ingrossamento e lo straripamento di vari corsi d'acqua a regime torrentizio che scorrono in quel territorio.

In particolare sono esondati il torrente Letimbro che attraversa la città di Savona, il torrente Quiliano che attraversa l'omonimo comune ed il torrente Sciosa nel comune di Finale Ligure.

Tale fenomeno ha provocato numerosi allagamenti, rotture di argini, crollo di ponti e frane con conseguenti interruzioni di strade statali, provinciali e comunali, rotture di fognature di acque bianche e nere, rottura di servizi di acquedotti.

Si sono verificati, inoltre, isolamenti di alcuni piccoli centri abitati.

Il prodigarsi delle forze della Protezione civile (Vigili del Fuoco, Carabinieri ed Esercito), che sono immediatamente intervenute dando soccorso alla popolazione, svolgendo tutte quelle attività intese ad evitare maggiori danni alle persone ed alle cose, ha consentito il ripristino delle linee elettriche e l'agibilità delle principali arterie stradali. Deve purtroppo registrarsi la perdita di vite umane, travolte dall'impeto delle acque.

Nel corso della serata e della notte del 22 settembre sono stati inviati sul posto dal Dipartimento della protezione civile due esperti del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche per effettuare dei sopralluoghi conoscitivi tesi ad accertare le condizioni di rischio residuale esistenti al momento.

Sono stati, inoltre, sollecitati gli organi delle amministrazioni competenti a porre

in essere gli interventi urgenti diretti a ripristinare la normalità nelle zone alluvionate.

A solo pochi giorni dagli eventi alluvionali che hanno colpito la città di Savona, e precisamente a partire dalla tarda mattinata del giorno 27 settembre scorso e sino a notte inoltrata, un violento nubifragio si è abbattuto sulla parte orientale della città di Genova colpendo con particolare gravità alcuni settori della media e bassa valle del Bisagno e della Valle Sturla.

Anche in questo frangente si è provveduto all'immediato invio, nella stessa nottata, di due esperti del Dipartimento della protezione civile, allo scopo di coordinare sul luogo le operazioni di soccorso, ponendo particolare attenzione al pericolo di una esondazione del torrente Bisagno, fonte di particolare preoccupazione.

Dalla relazione dei due esperti inviati sul posto è stato possibile, così, accertare come lungo l'asta del Bisagno si fossero verificati allagamenti di negozi, magazzini ed abitazioni siti al pianoterra, a causa di limitate tracimazioni del torrente, e che vasti allagamenti si erano verificati nella parte bassa della città per una occlusione dei tombini determinata, anche, dal mancato ritiro dei rifiuti solido-urbani dovuto ad uno sciopero dei netturbini.

L'eccezionalità degli eventi e dei danni causati dai predetti eventi alluvionali ha reso necessaria l'emanazione del presente decreto-legge finalizzato a prestare ausili finanziari, a titolo di contributo, ad integrazione delle risorse degli enti territoriali interessati.

A tal fine, l'articolo 1 assegna alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 70 miliardi per porre in essere nei comuni delle province di Genova e Savona, individuati nel medesimo articolo, ed in quelli

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che saranno eventualmente individuati dalla giunta regionale della Liguria entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge gli interventi più urgenti finalizzati alla salvaguardia della pubblica e della privata incolumità ed indispensabili a prevenire, per quanto possibile, analoghe situazioni di emergenza.

Gli interventi che la Regione dovrà porre in essere con il contributo statale dovranno essere diretti, innanzitutto, alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture, alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua, al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento.

Il predetto stanziamento è, inoltre, finalizzato all'assistenza ai cittadini delle zone colpite, ivi compresa l'erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili.

Con il comma 3 dell'articolo 1 si consente alla regione Liguria di ridefinire gli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo, per il triennio 1989-1991, al fine di consentire alla medesima Regione l'inserimento, nei predetti schemi, degli interventi di riparazione dei danni al regime idraulico causati dagli eventi alluvionali.

Gli articoli 2 e 3 prevedono la sospensione dei versamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale (articolo 2),

nonchè di quelli a carattere impositivo (articolo 3).

I successivi articoli 4 e 5 dispongono il recupero delle somme dovute e sospese per effetto degli articoli 2 e 3 (articolo 4) e le procedure per l'ottenimento delle sospensioni (articolo 5).

Con l'articolo 6 è stata disposta, fino al 31 dicembre 1992, la sospensione dei termini di scadenza di cambiali o di altri titoli esecutivi, dei termini di prescrizione e di decadenza e di quelli relativi alle procedure esecutive.

L'articolo 7 reca un ulteriore stanziamento alla regione Liguria di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, di cui lire 5 miliardi per il settore agricolo e lire 25 miliardi per quello industriale, commerciale, artigiano, turistico e della pesca.

I commi 1 e 2 dell'articolo 8 prevedono, infine, rispettivamente per il settore agricolo e per quello industriale, la concessione dei benefici disposti dalla normativa per così dire «a regime».

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che le provvidenze «a regime» sono alternative a quelle disposte dalla regione Liguria a valere sugli stanziamenti di lire 30 miliardi di cui all'articolo 7.

L'articolo 9 reca norme per la copertura degli stanziamenti disposti con il decreto-legge ed ammontanti a lire 100 miliardi.

## RELAZIONE TECNICA

Con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, si evidenzia che la somma di lire 70 miliardi rappresenta il contributo dello Stato alla regione Liguria, a titolo di integrazione dei mezzi finanziari a disposizione della medesima Regione e degli enti locali, finalizzati alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti ai violenti nubifragi abbattutisi nelle province di Genova e Savona nel settembre 1992.

L'entità complessiva dei danni ammonta, sulla base di stime effettuate dagli enti territoriali interessati, per la provincia di Genova a lire 539 miliardi, così suddivisi:

PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO (gestito dalla Sovrintendenza): i danni ammontano a circa lire 6 miliardi a causa, soprattutto, di scoperchiatura di tetti con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE:

danneggiamenti alle strade .....	lire	10 miliardi
danneggiamenti alle fognature .....	»	5 miliardi
danneggiamenti all'edilizia .....	»	4 miliardi
	»	<u>19 miliardi</u>
ANAS: strade .....	»	<u>4 miliardi</u>

Per il solo comune di Genova sono stati segnalati i seguenti danni:

al patrimonio comunale (scuole, rivi, strade, impianti sportivi) .....	lire	145 miliardi
opere strutturali di prevenzione .....	»	250 miliardi
danni al patrimonio privato (abitazioni, auto, eccetera) .....	circa	» 100 miliardi
	»	<u>495 miliardi</u>

I danni ad altri comuni della provincia ammontano a circa 15 miliardi.

Per quanto riguarda, invece, la provincia di Savona, la regione Liguria ha comunicato, distintamente per singoli comuni, i danni alle opere pubbliche per un totale di circa lire 88 miliardi, mentre il rapporto di prima stima dei danni arrecati alle strade di competenza provinciale pervenuto dall'Ufficio tecnico provinciale di Savona segnala danni per un totale di lire 63.328.825.000.

Sono stati, inoltre, segnalati danni da parte dei privati cittadini per altri 15 miliardi di lire.

Entrambe le province interessate hanno manifestato l'esigenza di intervenire con urgenza per la sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua nonché per il ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento.

Il comma 2 dell'articolo 1 distribuisce lo stanziamento complessivo di lire 70 miliardi in lire 55 miliardi per gli interventi di cui sopra e in lire 15 miliardi per l'assistenza ai cittadini alloggiati in alberghi (n. 76 unità) e per l'erogazione di contributi ai cittadini che hanno subito danni alle abitazioni private o ai beni mobili.

Il comma 3 del medesimo articolo 1 consente alla Regione di rimodulare le priorità degli interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine di permettere alla Regione di intervenire per la riparazione dei danni al regime idraulico conseguenti agli eventi alluvionali *de quibus*.

Si rendono in tal modo, per il 1992, disponibili per la rimodulazione oltre lire 20 miliardi già assegnati alla Regione.

Con gli articoli dal 2 al 5 si prevede la sospensione dei termini connessi ai versamenti di natura previdenziale ed assistenziale ed a carattere impositivo (articolo 2 e 3), provvedendo, altresì, ad individuare le modalità del recupero delle somme sospese (articolo 4), nonché le procedure dirette all'ottenimento dei benefici (articolo 5).

L'articolo 6 sospende, per un periodo di tre mesi, i termini di scadenza di vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari e di ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

In ordine alla previsione di spesa contenuta nell'articolo 7, si fa presente che il suo ammontare, pari a lire 30 miliardi, rappresenta anch'esso un contributo straordinario alla regione Liguria per far fronte ai danni sopportati dalle attività produttive, sia agricole che industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca.

Al riguardo, si rappresenta che le stime dei danni pervenute dalla regione Liguria ammontano, per la provincia di Genova, ad oltre 200 miliardi di lire per il solo settore industriale, commerciale, artigianale, turistico, ecc., avendo il maltempo coinvolto oltre 3.000 aziende della zona.

Nella provincia di Savona, invece, i danni sopportati dal predetto settore industriale, artigianale commerciale, eccetera, ammontano, secondo stime di massima, a lire 70 miliardi.

Minori i danni al settore agricolo ed, in tal senso, il contributo dello Stato previsto nell'articolo 7 è stato limitato a lire 5 miliardi.

I commi 1 e 2 dell'articolo 8 prevedono, infine, rispettivamente per il settore agricolo e per quello industriale, i benefici disposti dalla normativa per così dire «a regime».

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che le provvidenze «a regime» siano alternative a quelle disposte dalla regione Liguria a valere sugli stanziamenti di lire 30 miliardi di cui all'articolo 7.

L'articolo 9 reca norme per la copertura degli stanziamenti disposti con il decreto-legge ed ammontanti a lire 100 miliardi.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, recante interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche.

*Decreto-legge 5 ottobre 1992, n. 397, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1992 (\*).*

**Interventi urgenti nelle zone della regione Liguria colpite da eccezionali avversità atmosferiche**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza verificatasi nelle province di Genova e Savona a seguito di eccezionali avversità atmosferiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dei tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. È assegnato alla regione Liguria, per i primi impegni, un contributo straordinario di lire 70 miliardi per provvedere alla realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 nei seguenti comuni e, eventualmente, in altri che la giunta regionale determina con delibera da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) provincia di Savona: Savona, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Balestrino, Bergeggi, Borgio Verezzi, Bormida, Cairo Montenotte, Calice Ligure, Calizzano, Carcare, Celle Ligure, Cosseria, Dego, Finale Ligure, Giustenice, Giusvalla, Magliolo, Mallare, Mioglia, Orco Feglino, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pietra Ligure, Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Stella, Tovo S. Giacomo, Urbe, Vado Ligure, Varazze, Vezzi Portio;

b) provincia di Genova: Genova, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Busalla, Camogli, Campomorone, Casella, Ceranesi, Davagna, Isola del Cantone, Lumarzo, Mignanego, Neirone, Recco, Ronco Scrivia, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Sori, Valbrevenna.

(\*) Vedi anche il successivo avviso di rettifica nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1992.



2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate, con decreto del presidente della regione Liguria, previa deliberazione della giunta, alla integrazione dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali per interventi di somma urgenza di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità ed indispensabili ad evitare il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza, relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, fognarie, igienico-sanitarie e simili, nonché alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d'acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento, entro il limite di lire 55 miliardi;

b) all'assistenza ai cittadini, anche mediante erogazione di contributi per la riparazione dei danni alle abitazioni ed ai beni mobili, entro il limite di lire 15 miliardi.

3. Per far fronte agli interventi urgenti di competenza regionale volti alla eliminazione di situazioni di rischio determinate dai danni al regime idraulico, causati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, e per la esecuzione di opere di riequilibrio idrogeologico delle zone colpite, la regione Liguria è autorizzata a rideterminare le priorità degli interventi previsti negli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per il triennio 1989-1991, dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

## Articolo 2.

1. In favore dei soggetti residenti, da data anteriore al 22 settembre 1992, nei comuni di cui all'articolo 1, ovvero di quelli che svolgono nelle predette località la propria attività industriale, commerciale, artigiana, agricola, turistica e della pesca, ancorchè residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse, a decorrere dal 22 settembre 1992 fino al 31 marzo 1993 sono sospesi:

a) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

2. Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

## Articolo 3.

1. Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 29 aprile 1993 dai contribuenti di cui all'articolo 1.

2. I contribuenti indicati nell'articolo 1 tenuti, successivamente alla data del 22 settembre 1992, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633 del 1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e debbono comprendere, nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992, anche le operazioni effettuate o registrate dal 22 settembre 1992 al 28 febbraio 1993; debbono altresì versare, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, l'imposta non versata per effetto della sospensione.

3. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti nel periodo di sospensione previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), sono prorogati di mesi tre; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nell'articolo 1 che usufruiscono della predetta sospensione, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1992; il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare di cui all'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, può essere effettuato fino al 15 aprile 1993 senza applicazione della prevista maggiorazione del 3 per cento, dovuta a titolo di interesse, di cui al comma 5 del medesimo articolo 7. Le ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi dell'articolo 2 nel periodo in cui opera la sospensione devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di aprile 1993, separando quelle operate nel 1992 da quelle operate nel 1993.

## Articolo 4.

1. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui agli articoli 2 e 3 avverrà, senza aggravii di interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di giugno 1993 in cinque rate.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

3. Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente decreto.

4. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 maggio 1993.

## Articolo 5.

1. Per fruire dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4, i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore, per gli adempimenti per i quali intendano avvalersi della sospensione, certificato di residenza, con attestazione del comune competente, da data anteriore al 22 settembre 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

2. I soggetti residenti altrove, ma ugualmente ammissibili ai benefici di cui al presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili devono produrre, a ciascun ente creditore e per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigiana nella località di cui al comma 1 e che le obbligazioni il cui adempimento si intende differire afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

3. In ogni caso le certificazioni e la dichiarazione di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione, che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi, da presentarsi ai fini dell'IVA in allegato alla dichiarazione annuale.

4. Tutti gli atti, istanze, certificazioni e documenti relativi ai benefici di cui al presente decreto sono esenti dalle imposte di bollo e da ogni altro tributo, nonchè da diritti e spese varie.

## Articolo 6.

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 sono sospesi, nel periodo 22 settembre - 31 dicembre 1992, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 22 settembre 1992, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari od

assegni bancari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimi soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 22 settembre al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

#### Articolo 7.

1. Salve le provvidenze di cui all'articolo 8, è assegnato alla regione Liguria un contributo straordinario di lire 30 miliardi per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività produttive, nei limiti di lire 5 miliardi per quelle agricole e di lire 25 miliardi per le attività industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca.

2. All'erogazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede con decreto del presidente della regione Liguria, previa delibera della giunta regionale, che determina criteri, entità, forme, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

#### Articolo 8.

1. A favore delle aziende agricole situate nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le provvidenze ed applicate le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e della pesca aventi impianti nei comuni di cui all'articolo 1 possono essere concesse le agevolazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 sono alternative a quelle previste dall'articolo 7.

#### Articolo 9.

1. All'onere di lire 100 miliardi per l'anno 1992 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 7 si provvede: quanto a lire 42 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 22 miliardi l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota» e per lire 20 miliardi l'accantonamento «Program-

ma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali, comprensivo del riassetto territoriale dell'Oltrepo pavese, investito da un diffuso dissesto idrogeologico, entro il limite di lire 20 miliardi»; quanto a lire 48 miliardi, a lire 5 miliardi ed a lire 5 miliardi, mediante pari riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 7733, 8172 e 8317 del medesimo stato di previsione, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1992.

SCALFARO

AMATO - FACCHIANO - BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI